

Resistente: Landkreis Rosenheim

Interveniente: Landesanstalt für Umwelt, Landtechnik und Wasserbau Bayern, rappresentante dell'interesse federale presso il Bundesverwaltungsgericht

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che anche un regolamento concernente la tutela della natura e del paesaggio, il quale preveda divieti generali con possibilità di esenzione e requisiti di autorizzazione che non presentano alcun nesso specifico con i progetti di cui agli allegati della direttiva VIA, definisca un quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE⁽²⁾ (direttiva VIA).
- 2) Se l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE debba essere interpretato nel senso che piani e programmi siano stati elaborati per i settori agricolo, forestale, di destinazione dei suoli, etc. quando mirano a definire un quadro di riferimento proprio per uno o più di tali settori, ovvero se sia sufficiente che vengano stabiliti divieti generali e requisiti di autorizzazione per la tutela della natura e del paesaggio, che costituiscono oggetto di valutazione nelle procedure di autorizzazione relativamente ad una molteplicità di progetti e di utilizzazioni e possono avere un effetto indiretto («di riflesso») su uno o più di detti settori.
- 3) Se l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2001/42/CE debba essere interpretato nel senso che un regolamento per la tutela della natura e del paesaggio definisca un quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti quando contempli divieti generali e requisiti di autorizzazione relativi ad una molteplicità di progetti e misure nella zona di protezione descritti in termini astratti, ma al momento della sua adozione non siano previsti né prevedibili progetti concreti, e manchi pertanto un nesso specifico con questi ultimi.

⁽¹⁾ GU 2001, L 197, pag. 30.

⁽²⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) il 9 luglio 2020 — SIA «Visma Enterprise»/ Konkurences padome

(Causa C-306/20)

(2020/C 304/13)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā apgabaltiesa

Parti

Ricorrente: SIA «Visma Enterprise»

Resistente: Konkurences padome

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'accordo tra un produttore e taluni distributori esaminato nel caso di specie (in forza del quale, per un periodo di 6 — sei — mesi dalla registrazione di una potenziale transazione, il distributore che ha registrato per primo la potenziale transazione gode di priorità per la finalizzazione del processo di vendita con l'utente finale interessato, salvo che quest'ultimo si opponga) possa essere considerato, secondo una corretta interpretazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un accordo tra imprese avente per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, [TFUE].
- 2) Se l'accordo tra un produttore e taluni distributori esaminato nel caso di specie, interpretato conformemente alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contenga elementi che permettano di accertare se tale accordo non sia esente dal divieto generale di intese.

- 3) Se l'accordo tra un produttore e taluni distributori esaminato nel caso di specie, interpretato conformemente alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, debba ritenersi esente dal suddetto divieto. Se l'esenzione che consente la conclusione di accordi verticali che prevedono una restrizione delle vendite attive nel territorio esclusivo o alla clientela esclusiva riservati al fornitore o da questo attribuiti ad un altro acquirente, laddove tale restrizione non limiti le vendite da parte dei clienti dell'acquirente e la quota di mercato del fornitore (la ricorrente) non superi il 30 %, si applichi unicamente ai sistemi di distribuzione esclusivi.
- 4) Se l'oggetto dell'accordo tra un produttore e taluni distributori esaminato nel caso di specie, interpretato conformemente al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possa consistere unicamente nel comportamento illecito di un solo operatore economico. Se, nelle circostanze del caso in esame, interpretate in conformità alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sussistano indizi della partecipazione di un solo operatore economico ad un'intesa vietata.
- 5) Se, nelle circostanze del caso di specie, interpretate conformemente alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sussistano indizi di una restrizione (distorsione) della concorrenza all'interno del sistema di distribuzione, o di un vantaggio per la ricorrente, o di un effetto negativo sulla concorrenza.
- 6) Se, nelle circostanze del caso di specie, interpretate conformemente alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, laddove la quota di mercato della rete di distribuzione non superi il 30 % (la ricorrente è un produttore e la sua quota di mercato include pertanto anche il fatturato dei suoi distributori), sussistano indizi di effetti negativi sulla concorrenza nel sistema di distribuzione e/o al di fuori di esso, e se il suddetto accordo sia soggetto al divieto di intesa.
- 7) Se, conformemente all'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 2 del regolamento n. 330/2010 ⁽¹⁾ della Commissione, del 20 aprile 2010, in combinato disposto con l'articolo 4, lettera b), del medesimo regolamento:
- l'esenzione sia applicabile a un sistema di distribuzione nel quale (i) lo stesso distributore (commerciante) sceglie il potenziale cliente con il quale collaborerà; (ii) il fornitore non ha precedentemente determinato, sulla base di criteri oggettivi, chiaramente noti e verificabili, un gruppo specifico di clienti a cui ciascun distributore presterà i propri servizi; (iii) il fornitore, su richiesta del distributore (commerciante), effettua una riserva di potenziali clienti in favore di tale distributore; iv) gli altri distributori non conoscono o non sono previamente informati della riserva del potenziale cliente; oppure nel quale v) l'unico criterio per la riserva di un potenziale cliente e per stabilire il conseguente sistema di distribuzione esclusiva in favore di un determinato distributore è la richiesta di tale distributore, e tale sistema non è stabilito dal fornitore; oppure in virtù di quale vi) la riserva rimane in vigore per 6 — sei — mesi dalla registrazione della potenziale transazione (dopo di che la distribuzione esclusiva cessa di essere in vigore);
 - si debba ritenere che le vendite passive non sono soggette a restrizioni qualora l'accordo concluso tra il fornitore e il distributore includa la condizione che l'acquirente (utente finale) possa opporsi alla riserva summenzionata, ma quest'ultimo non sia stato informato di tale condizione. Se il comportamento dell'acquirente (utente finale) possa influire su (giustificare) i termini dell'accordo tra il fornitore e il distributore.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU 2010, L 102, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 13 luglio 2020 —
Regione Veneto / Plan Eco S.r.l**

(Causa C-315/20)

(2020/C 304/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Regione Veneto

Convenuta: Plan Eco S.r.l